

PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 5.4 DEL REGOLAMENTO DI GOVERNANCE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALL'AC

L'articolo 5.4 del Regolamento di Governance delle società partecipate dall'AC, riprendendo il contenuto degli artt. 6 co.2 e 14 del D.Lgs. n.175/2016¹, prevede che l'organo amministrativo della società “...-predisponde specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, informandone l'Assemblea in occasione della relazione annuale a chiusura dell'esercizio sociale e qualora emergano, nell'ambito di programmi di valutazione dei rischi, uno o più indicatori di rischi di crisi aziendale, adotta, senza indugio, i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi correggendone gli effetti ed eliminandone le cause attraverso un idoneo piano di risanamento; - predisponde annualmente e, contestualmente al bilancio di esercizio, presenta all'Assemblea dei soci una relazione sul governo societario indicando gli strumenti adottati e i risultati raggiunti, dando conto delle ragioni della mancata/incompleta integrazione degli eventuali strumenti di governo societario con quanto disposto dalla normativa applicabile.”

In conformità alle richiamate disposizioni, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, approvato con deliberazione del _____; il Programma rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

1. DEFINIZIONI

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11 (§ 22), - un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

¹ Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del D.Lgs. n.175/2016:

“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4”.
Ai sensi del successivo art. 14:

“Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore o esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]”.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *“probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendaleistica”*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *“si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante *“Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”*, il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la “crisi” come *“lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”*.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *“la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”*;
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

2. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E GESTIONE DEI RISCHI

Oltre all'organo di controllo e a quello di revisione previsti dallo Statuto della Società, il sistema di controllo interno dei rischi aziendali della Società si avvale degli strumenti e delle funzioni di seguito riportati.

2.1 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e l'Organismo di Vigilanza (D. Lgs. n.231/2001) (qualora istituiti)

Riportare elementi informativi sul Modello 231 adottato e sulle funzioni dell'OdV nel sistema di controllo interno della Società.

2.2 Il Piano Anticorruzione e Trasparenza (PTPCT) e il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)

Riportare elementi informativi sul Piano Anticorruzione e Trasparenza (PTPCT) adottato dalla Società e sulle funzioni del RPCT nel sistema di controllo interno.

2.3 La funzione di Internal Auditing (qualora istituita)

Riportare elementi informativi sulla funzione di Internal Auditing nel sistema di controllo interno della Società.

2.4 Sistema di gestione della Sicurezza e Privacy

Riportare elementi informativi sul sistema di gestione della sicurezza adottato dalla Società ex D.Lgs. n.81/2008 nonché sul sistema di gestione della privacy ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR) di cui al Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003.

2.5 Sistema di gestione della qualità (se esistente)

Riportare in questa sezione gli eventuali sistemi e procedure adottati dalla Società per la gestione della qualità.

2.6 Coordinamento tra i soggetti coinvolti nel sistema di gestione interno dei rischi

Riportare in questa sezione le modalità e gli strumenti previsti per favorire il coordinamento e l'interazione tra i diversi soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno di gestione dei rischi.

3. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- analisi prospettica attraverso indicatori;
- analisi di indicatori qualitativi;
- (aggiungere eventuali ulteriori strumenti di valutazione).

Indicare inoltre le caratteristiche dell’impresa che rilevano ai fini del monitoraggio del rischio di crisi.

3.1 Analisi di indici e margini di bilancio

L’analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l’analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l’analisi ha ad oggetto la capacità dell’azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l’analisi verifica la capacità dell’azienda di generare un reddito capace di coprire l’insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare il capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico quadriennale (e quindi l’esercizio corrente e i tre precedenti), sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito riportati:

Inserire tabella degli indici e margini individuati dall’organo amministrativo; nell’allegato A è riportata una proposta di indici per la maggior parte selezionati tra quelli individuati dal CNDCEC.

Vengono di seguito riportate le soglie di rilevanza/allerta per ciascuno dei predetti indici, con individuazione del livello di rischio “ponderato e ragionevole”, tale da permettere un tempestivo intervento al manifestarsi del rischio di insolvenza.

Inserire tabella degli indici e margini selezionati con indicazione delle relative soglie di allerta; nell’allegato B è riportata una proposta di soglie di allerta che tuttavia deve essere opportunamente valutata dall’organo amministrativo ai fini dell’individuazione del livello che meglio si addice alla realtà in cui l’impresa opera.

3.2 Analisi prospettica

Tra gli indicatori sintetici da utilizzare ai fini dell’analisi prospettica, sono stati individuati gli indici riportati nella seguente tabella:

Inserire tabella degli indici prospettici individuati dall’organo amministrativo; nell’allegato A – sezione ‘Indicatori prospettici sintetici’ si riportano una proposta di indicatori selezionati tra quelli individuati dal CNDCEC nel presupposto che la Società non disponga di strumenti idonei all’adozione del Debt Service Coverage Ratio (DSCR).

Vengono di seguito riportate le soglie/livelli di rilevanza/allerta per ciascuno dei predetti indici, con individuazione del livello di rischio “ponderato e ragionevole”, tale da permettere un tempestivo intervento al manifestarsi del rischio di insolvenza.

Inserire tabella degli indicatori prospettici individuati con indicazione delle relative soglie di allerta; nell'allegato B – sezione “Indicatori prospettici sintetici” è riportata una proposta di soglie di allerta dei predetti indicatori che tuttavia deve essere opportunamente valutata dall'organo amministrativo ai fini dell'individuazione del livello che meglio si addice alla realtà in cui l'impresa opera.

3.3 Analisi di indicatori qualitativi

L'organo amministrativo, ad integrazione degli indicatori quantitativi di natura contabile di cui ai paragrafi 3.1 e 3.2, ha individuato un set di indicatori qualitativi nell'ambito delle seguenti aree di rischio:

- Rischi Strategici;
- Rischi di Processo;
- Rischi di Information Technology;
- Rischi Finanziari.

Si riportano di seguito per ciascuna area di rischio le possibili tipologie/classi di rischio rilevate nella Società in relazione al contesto in cui la stessa opera. Per ciascuna tipologia/classe di rischio sono stati poi individuati i rischi specifici, il grado di propensione a ciascuna tipologia/classe di rischio e le strategie aziendali previste per fronteggiare i predetti rischi nonché i soggetti responsabili dell'adozione delle predette strategie e del relativo monitoraggio.

Riportare una tabella sul fac-simile di quella di cui all'allegato C avendo cura di compilare le sezioni relative ai rischi specifici, al grado di propensione al rischio e alle strategie aziendali adottate con evidenza dei soggetti responsabili dell'attuazione e del monitoraggio². Si evidenzia a riguardo che è compito dell'organo amministrativo selezionare, tra quelle riportate, le tipologie di rischio individuate in relazione alla specificità della Società.

3.4 Altri strumenti di valutazione

È rimessa al redattore la facoltà di integrare in tale sezione eventuali ulteriori strumenti di valutazione anche mediante l'impiego degli indicatori proposti nel documento del CNDCEC e di Confindustria del giugno 2018 intitolato “Relazione sulla gestione”.

4. MONITORAGGIO PERIODICO

L'organo amministrativo redige con cadenza *almeno semestrale* un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma. Nella relazione sono riportate le valutazioni del monitoraggio effettuato e le relative conclusioni sul grado di rischio rilevato (*attuale/probabile/possibile/da escludere*).

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e a quello di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate vengono portate a conoscenza dell'Assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'Assemblea dei soci per verificare se risultati integrata la fattispecie di cui all'art. 5.4 del Regolamento di Governance delle società partecipate dall'AC (che recepisce le disposizioni di cui all'art. 14, co. 2, D.Lgs. n.175/2016) e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati, formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti

² *Si ritiene utile al riguardo riportare nell'allegato D, un caso applicativo di processo di valutazione del rischio tratto dal documento elaborato dalla struttura di monitoraggio presso il M.E.F.*

necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi delle predette disposizioni normative e regolamentari.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.